
ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 29 marzo 2004

Numero: n. 6224

CLASSIFICAZIONE

LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Autonomia o subordinazione (differenza tra -) in genere

Lavoro (rapporto di) - In genere - Differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato - Difficoltà di individuazione degli elementi distintivi a causa della peculiarità delle mansioni - Ricorso ad elementi sintomatici da valutare globalmente - Necessità - Fattispecie relativa a insegnamento in una scuola privata.

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	PRESTIPINO	Presidente
Dott. Francesco Antonio	MAIORANO	Rel. Consigliere
Dott. Pasquale	PICONE	Consigliere
Dott. Giuseppe	CELLERINO	Consigliere
Dott. Giancarlo	D'AGOSTINO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO CARLO FEDERICO GAUSS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ORECCHIONI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CARTA GIUSEPPINA MARIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 33/02 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 14/03/02 - R.G.N. 129/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO; udito l'Avvocato CIGLIANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso alla Corte di Appello di Sassari l'Istituto Carlo Federico Gaus di Marchisio Fernanda proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania con la quale era stata affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro dell'insegnante Carla Giuseppina Maria e condannato l'Istituto al pagamento di differenze retributive.

La lavoratrice resisteva al gravame e la Corte d'Appello lo rigettava, sul rilievo che gli elementi addotti nel motivo di censura, complessivamente valutati, deponevano per la sussistenza di un regime di subordinazione, che si concretava nell'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con riduzione dell'autonomia del prestatore. Per i docenti della scuola privata la Suprema Corte aveva stabilito che l'attività di insegnamento, che si traducesse in prestazioni non

occasionalmente o transitorie, espletate con stabile inserimento nella organizzazione imprenditoriale e con affidamento al singolo docente dell'insegnamento di una determinata disciplina, era riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, anche se il compenso fosse eventualmente correlato alle ore d'insegnamento.

Il giudice di prime cure aveva dato conto di un insieme di elementi che deponevano per la sussistenza della subordinazione: l'orario di lavoro era fissato dalla scuola con disposizione cogente, pur dopo aver sentito gli insegnanti e tenuto conto delle esigenze dei singoli, privi di autonomia nel fissare l'orario medesimo e semplicemente tenuti ad osservarlo. Rilevava non la circostanza che il docente fosse chiamato ad esprimere le sue preferenze, ma il vincolo del rispetto, con carattere cogente, dell'orario fissato, sia pure in coerenza con la scelta espressa dal docente, non sussistendo mai lo stesso vincolo per la dirigenza, neppure in ipotesi di accordo.

Il medesimo ragionamento valeva per l'orario delle c.d. attività ausiliarie: colloqui con le famiglie; partecipazione alle riunioni con gli altri docenti ed agli scrutini. Ed anche se l'orario era fissato in ossequio a disposizioni amministrative, i docenti della scuola privata erano lavoratori subordinati, in quanto l'assoggettamento a disciplina, organizzazione e direttive imposte dai superiori creavano il vincolo della subordinazione: la partecipazione dei docenti ai consigli di classe, la redazione dei registri, la tenuta dei rapporti con i genitori, lo svolgimento di un corso annuale in orari prestabiliti e la retribuzione fissa indipendentemente dal numero degli alunni e da altre variabili, comportava l'inserimento funzionale nell'impresa scolastica, il cui rischio di gestione gravava esclusivamente sul titolare. La stessa utilizzazione degli strumenti forniti dalla scuola importava che colui che fruiva della prestazione lavorativa del docente si atteggiava come datore di lavoro, mentre il lavoratore autonomo si avvaleva, almeno in parte, di mezzi propri con assunzione di rischio. Quando l'organizzazione ed il rischio facevano capo all'imprenditore ed il lavoratore metteva a disposizione le sole energie lavorative, la subordinazione era compatibile con la retribuzione ancorata alle ore di effettivo lavoro.

Il potere direttivo e disciplinare in un rapporto di lavoro a termine si esercitava anche con la facoltà di non rinnovarlo per l'anno successivo, anziché con la irrogazione di sanzioni nel corso del rapporto. L'appello quindi doveva essere rigettato.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'Istituto Gaus, fondato su un solo motivo, illustrato con memoria.

L'intimata non si è costituita.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 2094 e 2222 c.c. (art. 360 CPC), deduce il ricorrente che la Corte territoriale ha tratto il suo convincimento in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro, non dal positivo accertamento della subordinazione che ne è il requisito fondamentale, ma da altri elementi accessori (orario, compiti espletati dai professori accessori all'insegnamento, emanazione di circolari da parte della direzione, inserimento dei professori nella organizzazione aziendale, utilizzo di strumenti scolastici di proprietà della scuola). La motivazione inoltre è contraddittoria ed ha trascurato la valutazione della prova documentale e della volontà manifestata dalle parti nel senso della autonomia del rapporto. L'indagine invece deve partire proprio da tale manifestazione di volontà, che può anche essere superata solo a condizione che il lavoratore fornisca la prova piena che il rapporto si sia poi sviluppato diversamente, realizzando in concreto un rapporto di lavoro subordinato.

Censurabile è anche la motivazione in ordine alla sussistenza del potere sanzionatorio e che la Corte territoriale ravvisa nella possibilità per la scuola di non rinnovare il contratto per l'anno successivo. Nella sentenza impugnata non si tiene conto del fatto che vi sono molti elementi comuni fra rapporto di lavoro autonomo e subordinato e che l'elemento discriminante è soltanto quello della subordinazione, inteso come soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore: l'orario di lavoro non basta, anche perché lo stesso, nel caso specifico, era concordato fra le parti e doveva essere rispettato, in quanto adempimento contrattuale, anche in un rapporto di lavoro autonomo; la retribuzione commisurata alle ore di lavoro è compatibile con il lavoro autonomo; non è rilevante che le rette venissero pagate alla scuola, perché l'imprenditore può ben affidare a lavoratori autonomi incarichi connessi alla sua attività; non basta l'inserimento nella organizzazione aziendale dei professori, perché compatibile col lavoro autonomo, e la mancata assunzione di rischio da parte degli stessi, non essendo tale assunzione elemento essenziale del lavoro autonomo. Manca infine la prova sulla soggezione dei professori e la eterodirezione della loro attività.

Per i medesimi fatti si era instaurato presso gli uffici giudiziari di Torino, un processo per omissione contributiva, conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Torino di assoluzione della scuola perché è stata riconosciuta la natura autonoma dei rapporti di lavoro.

Il ricorso è infondato.

L'impugnazione, che non contesta il difetto di motivazione, ma solo espressamente la violazione delle regole che diversificano l'attività autonoma da quella subordinata, pur essendo sostenuto da considerazioni condivisibili in astratto, non può essere accolto, a nulla rilevando quanto deciso in senso favorevole alla scuola privata dalla Corte d'Appello subalpina in tema di contribuzioni previdenziali,

oltretutto non potendo tale sentenza essere prodotta fuori dalle regole tassative sancite dall'art. 372 CPC.

A prescindere che l'affermazione cardine contenuta nel ricorso (secondo cui il convincimento sulla natura subordinata del rapporto è stata dal giudice di merito tratta "non dalla subordinazione che è il requisito fondamentale ... ma da altri indici") dà per scontata la trasposizione astratta del "nomen juris" nell'identificazione di un rapporto che, oltre ad essere oggetto di contestazione fra le parti, necessita di verifiche sia sul piano concettuale che nel caso concreto, è doveroso, per risolvere il dilemma, richiamare l'insegnamento delle S.U. di questa del 30/6/99 n. 379, a proposito della attività didattica universitaria (ma è noto che la docenza - se libera come garantisce la Costituzione - esprime ad ogni livello un identico spessore intellettuale): "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a scadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione."

In questa situazione, va aggiunto, l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni all'uno all'altro tipo di rapporto costituisce accertamento di fatto devoluto alla competenza funzionale dei giudici di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato in riferimento al parametro normativo assunto come elemento di distinzione, posto che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rimarchevole, ma certamente non è risolutiva, dovendo la collocazione del lavoratore essere valutata con riferimento alla specificità dell'incarico conferito e alle concrete modalità della sua attuazione.

In particolare per la Corte sarda sono stati fattori rilevanti, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, l'assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, attraverso lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, funzionali all'esercizio del suo potere direttivo, desunto anche dall'analisi del sistema retributivo, commisurato alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

Né il mancato esercizio del potere disciplinare segnalato dal ricorrente a "conferma della regolamentazione pattizia fra lavoratore e scuola" (ovvero della natura autonoma del rapporto), costituisce un argomento significativo per catalogarne la natura, posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori e come tale si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto, secondo quanto accertato in sentenza.

D'altra parte non emerge dal ricorso (abbonante sul piano astratto delle citazioni giurisprudenziali, ma privo di riferimenti testuali relativi al caso specifico, in conformità del principio di autonomia del ricorso ex art. 366 CPC) se, sotto il profilo sanzionatorio della condotta dell'insegnante, il suo esercizio era escluso in linea di principio o non fu esperito per l'assenza di fatti rilevanti (Cass. 2/6/99 n: 5411).

In questo quadro la sentenza della Corte di merito ha ritenuto di dover argomentare la natura del contestato rapporto attraverso la verifica dell'esistenza, in concreto, di alcuni indici sintomatici del lavoro subordinato, parallelamente alla natura subordinata dell'insegnamento pubblico, negando rilevanza, come già la decisione di primo grado, alla volontà contrattuale, espressa da modulo a stampa, che postulava l'esistenza di un lavoro regime di autonomia. In particolare ha rilevato che l'orario di lavoro era fissato "con disposizione cogente .. pur tenendo conto delle esigenze del singolo", privo di autonomia nel fissare l'orario stesso ... ma tenuto ad osservarlo. Aggiunge la Corte territoriale che analogo ragionamento valeva per l'orario delle c.d. attività ausiliarie: colloqui con le famiglie, partecipazione alle riunioni con gli altri docenti e agli scrutini, nel rispetto, trattandosi di "scuola legalmente riconosciuta e .. soggetta alle norme dettate per la scuola pubblica, delle disposizioni amministrative", evidenziando, altresì, l'assoggettamento del docente a discipline, organizzazione e direttive imposte da superiori istanze mediante circolari.

In questo contesto ha ricavato l'inserimento funzionale dell'insegnante nell'impresa scolastica, dove il rischio gravava esclusivamente sul titolare, rimarcando la messa a disposizione da parte dell'istituto dei mezzi strumentali, didattici e non, necessari per l'espletamento dell'attività del lavoratore, senza alcuna conseguente assunzione di rischio da parte sua e senza la ben che minima partecipazione del lavoratore all'acquisto dei mezzi predetti.

Da ciò deriva che la sentenza, per il limitato oggetto dell'impugnazione, circoscritta alla sola violazione delle norme citate nella rubrica, senza alcun particolare riferimento, neppure nel contesto dell'esposizione del motivo, a manchevolezze di motivazione, resiste alla censura individuata dal ricorso, che si limita ad offrire un diverso apprezzamento dei fatti, rispetto a quello espresso al libero convincimento del giudice. È principio di diritto consolidato, infatti, che nel giudizio di legittimità il ricorso introduttivo deve contenere proprio perché si tratta di impugnazione a "critica limitata", a pena

d'inammissibilità, l'enunciazione puntuale ed esauriente dei motivi di censura della decisione che si impugna, ovvero nel caso di difetto di motivazione l'identificazione del punto decisivo assunto a misura dell'errore ipoteticamente idoneo a sovvertire la decisione. Ne discende che il controllo di legittimità trova i suoi limiti nell'oggetto e nel contenuto dei motivi di ricorso, nel senso che l'esame della Corte è limitato alle sole affermazioni ed argomentazioni indicate come oggetto di ricorso e deve investire esclusivamente e soltanto le ragioni di censura ivi previste (v. ex plurimis Cass. 26/6/96 n. 5915; n. 10261 del 20/1/98; n. 7052 del 7/7/99).

Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendo la parte intimata costituita.

P.Q.M.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.

Roma 13 ottobre 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 MAR. 2004.

NOTE REDAZIONALI

- In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 18 marzo 2004 n. 5508; Cass. 16 marzo 2004 n. 5363.

CONFORMI E DIFFORMI

In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 18 marzo 2004 n. 5508; Cass. 16 marzo 2004 n. 5363.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.
